

R.G. n. 1058/2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello di Venezia, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati

Dott. Domenico Tagliatela	Presidente
Dott. Caterina Passarelli	Consigliere
Dott. Alberto Valle	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo in data 27.3.2017, promossa con atto di citazione in appello notificato in data 16.3.2017

da

CALESELLA MAURO (C.F. CLSMRA60R31I531U) e TURCATO SILVANA (C.F. TRCSVN58E54C190D), rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Luca Filipponi ed Igor Benetazzo del Foro di Padova e presso il loro studio in Padova elettivamente domiciliati, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello

–appellanti –

contro

IMMOBILIARE ZERMIGLIAN SRL IN LIQUIDAZIONE (P. Iva 02492200247) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati



Fabio Cocco e Carlo Sacchet del Foro di Vicenza e presso il loro studio in Vicenza elettivamente domiciliati, giusta mandato a margine della comparsa di risposta in appello

-appellata-

e contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA (già Carige Assicurazioni SpA), (Cod. Fisc. 01677750158) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Giuliano Todescato del Foro di Vicenza e Augusto Lizier del Foro di Venezia e presso lo studio del secondo in Venezia Santa Croce elettivamente domiciliato, giusta mandato allegato alla comparsa di risposta in appello

-appellata-

e contro

DITTA ROANA BORTOLO

- appellata/contumace-

Conclusioni delle parti costituite:

per Mauro Calesella e Silvana Turcato

in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 552/2017 Sent., pubblicata in data 13/02/2017, 1. nel merito: accertata l'esistenza di gravi difetti dell'opera oggetto della presente controversia; accertata la responsabilità dell'appaltatore Immobiliare Zermiglian s.r.l. – in liquidazione ex art. 1669 c.c., per i gravi difetti dell'opera; condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dagli attori per i fatti di cui in premessa, quantificabili in complessivi € 17.436,24 ovvero nella



diversa somma, anche maggiore, che il Giudice ritenga di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; 2. revocare la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese nei confronti sia della convenuta Immobiliare Zermiglian s.r.l. – in liquidazione sia della terza chiamata Amissima Assicurazioni S.p.a. e condannare le stesse alla rifusione di quanto a tale titolo, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata e salvo ripetizione, sia stato pagato. 3. in via istruttoria: come da comparsa di costituzione e risposta e da memorie ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3. in relazione ai capitoli di prova orale non ammessi. Con rifusione di spese, anche di CTU, e compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio.

per Immobiliare Zermiglian Stl in liquidazione

In via principale: 1) Confermarsi integralmente la Sentenza appellata n. 552/2017 del Tribunale di Vicenza, rigettandosi l'Appello per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata 2) Dichiararsi l'incompetenza del Giudice adito ovvero l'improponibilità delle domande proposte nei confronti della Immobiliare Zermiglian Srl in liquidazione, in quanto competente a decidere della causa in oggetto risulta essere il Collegio Arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto del 18.07.2003. 3) Respingersi comunque le domande proposte dal sig. Mauro Calesella e dalla sig.ra Silvana Turcato, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti, anche ai sensi dell'art. 1667 cc. In via ulteriormente subordinata: 4) In caso di accoglimento, anche parziale, dell'Appello avverso, condannarsi Amissima Assicurazioni Spa (già Carige Assicurazioni Spa) e la ditta individuale Roana Bertolo, ciascuna in relazione alla garanzia rispettivamente



prestata a favore della soc. Zermiglian Costruzioni Srl in liquidazione, a tenere la medesima manlevata di tutte le somme che dovesse essere condannata a corrispondere ai sigg.ri Mauro Calesella e Silvana Turcato, in forza della emananda Sentenza; In ogni caso: 5) Spese, anche generali, e competenze legali di causa interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.

per Amissima Assicurazioni Spa

In via preliminare: dichiararsi l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Nel merito in via principale: rigettarsi l'appello, confermandosi in toto l'impugnata sentenza. Nel merito in via subordinata (e salvo gravame): contenersi l'entità della condanna in manleva a favore della Zermiglian Srl ed a carico di Amissima SpA nei limiti derivanti sia dall'effettiva entità dei danni addebitabili alla medesima Zermiglian Srl, sia dalle pattuizioni di polizza (ivi compresa la franchigia del 10% con un minimo di €. 103,29) condannandosi (o quantomeno dichiarandosi tenuti) eventuali terzi corresponsabili a tenere indenne la medesima Amissima SpA per gli esborsi che essa fosse tenuta ad effettuare in misura eccedente la parte di responsabilità eventualmente accertata a carico di Zermiglian Srl. In ogni caso: con la rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, IVA e C.P. compresi.

Motivi della decisione

1. Con sentenza 13.2.2017 il tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da Mauro Calesella e Silvana Turcato nei confronti dell'architetto Luca Figos e di Zermiglian Costruzioni Srl per sentirne accertare la responsabilità per vizi e sentirli condannare a risarcire i danni in relazione a lavori di



demolizione e ricostruzione di edificio ad uso residenziale, diretti dall'architetto Figos ed eseguiti in appalto da Zermiglian Costruzioni, che aveva chiamato in causa in manleva la subappaltatrice ditta individuale Roana Bortolo e la compagnia assicuratrice Carige Assicurazioni Spa - rigettava le domande degli attori contro l'appaltatrice Zermiglian e dichiarava assorbite le domande da questa proposte contro le chiamate in causa, condannava gli attori a rifondere a Zermiglian Costruzioni ed a Carige le spese di lite che invece compensava nei confronti di Roana Bortolo ed impartiva i provvedimenti per la prosecuzione del processo tra gli attori e l'architetto Figos.

Il tribunale, diffusamente ripercorse le risultanze dell'istruttoria, recepiva le conclusioni cui era pervenuta la Ctu disposta in corso di causa e così stabiliva che i lavori eseguiti da Zermiglian erano sostanzialmente conformi a progetto ed esenti da vizi e difetti; che i vizi degli intonaci, posati da Roana Bortolo, non erano imputabili all'appaltatrice, nemmeno a titolo di culpa in eligendo, perchè Roana Bortolo, che si era assunta nei confronti di Zermiglian l'onere di ripristino di eventuali anomalie dovute alla posa, non era stata consigliata dall'appaltatrice ma scelta dalla committenza su indicazione di terzi; che l'azione di Calesella contro Zermiglian era 'altresì' improcedibile stante l'esistenza di clausola contrattuale compromissoria; che, poichè gli attori non avevano proposto nessuna domanda contro Roana Bortolo, le spese tra costoro e detta parte terza chiamata andavano regolate secondo soccombenza e potevano essere compensate in ragione della parziale responsabilità



accertata verso la subappaltatrice; che gli attori erano invece tenuti a rifondere integralmente le spese delle altre parti, per aver dato causa alla lite.

Avverso la decisione hanno interposto appello Calesella e Turcato, affidato a tre motivi. In giudizio si sono costituiti Immobiliare Zermiglian ed Amissima Assicurazioni Spa (già Carige Assicurazioni), rassegnando le conclusioni epigrafate.

La ditta Roana Bortolo non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

2. Con il primo motivo gli appellanti si dolgono che non sia stata accolta la domanda nei confronti dell'appaltatrice Zermiglian per i vizi delle lavorazioni (intonaci) eseguite dalla subappaltatrice Roana Bortolo, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669 e 1670 c.c. Rilevano che Zermiglian Costruzioni aveva esplicitamente dichiarato di avere affidato in subappalto a Roana Bortolo la stesura degli intonaci, di avere già direttamente pagato la subappaltatrice, di avere tempestivamente effettuato la comunicazione della denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1670 c.c., di aver chiamato in causa la ditta Roana Bortolo in garanzia; che Roana Bortolo, costituitasi in giudizio, non aveva contestato la propria qualifica di subappaltatore di Zermiglian; che era dunque pacifico che non vi era alcun rapporto contrattuale tra Roana Bortolo ed i committenti, i quali non disponevano perciò di azione diretta nei confronti della subappaltatrice.

Con il secondo motivo, denunciano l'invalidità, ai sensi degli artt. 1469-bis, terzo comma, n. 18 e 1469-quinquies c.p.c., della clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto invocando la propria qualità di consumatori e l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato improcedibile l'azione in ragione della



devoluzione ad arbitrato irrituale, in forza della suddetta clausola, di ogni controversia derivante dal contratto.

Con il terzo motivo impugnano il capo che la ha condannata alle spese del giudizio, sostenendo che avrebbero dovuto essere poste a carico di Zermiglian, cui erano imputabili i vizi degli intonaci.

Immobiliare Zermiglian ha riproposto, subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale, domanda di condanna alla manleva nei confronti di Amissima e Roana Bortolo.

3. L'appello è fondato.

3.1. Quanto al secondo motivo – che va per primo esaminato per rispetto dell'ordine logico giuridico di trattazione delle questioni controverse –, il contratto d'appalto è soggetto *ratione temporis* alla disciplina di cui all'art. 1469 bis c.c., vigente all'epoca della sua conclusione (18.7.2003: doc. 2 fascicolo Zermiglian). I committenti Calesella e Varotto lo hanno infatti concluso per scopi – la demolizione e ricostruzione di edificio da esibire a residenza familiare – estranei alla rispettiva attività imprenditoriale o professionale, e dunque in veste di consumatori.

La clausola (par. 14 del contratto) istitutiva della competenza arbitrale in ordine ad ogni controversia sulla sua interpretazione e/o esecuzione, in quanto introduttiva di una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, rientra tra quelle che si presumono vessatorie fino a prova contraria (art. 1469, terzo comma, n. 18, c.c.).

Si è affermato in giurisprudenza che “La presunzione di vessatorietà della clausola derogatoria della competenza del foro del consumatore può essere superata solo



dimostrando che la sua sottoscrizione ha costituito l'"exitus" di una consapevole trattativa al riguardo, e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza" (Cass. 23.2.2007, n. 4208); ed è stato in proposito puntualizzato che "In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto) (Il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto)" (Cass. 14.1.2021, n. 497).

Nel caso di specie, l'onere di dimostrare un'effettiva trattativa sulla clausola compromissoria gravava sull'appaltatrice Zermiglian, che la ha invocata a sostegno





dell'eccezione d'incompetenza del giudice ordinario, e non è stato assolto. Nessun preciso e specifico riscontro è infatti stato offerto al riguardo mentre la lettura della clausola ne evidenzia il contenuto standardizzato, privo di elementi individualizzanti. Ne consegue l'inefficacia della clausola ai sensi dell'art. 1469-quinquies c.c. e la riforma della decisione gravata nella parte in cui, pur dopo aver dichiarato infondata la domanda nel merito, ha ritenuto 'improcedibile' l'azione dei committenti per essere la controversia deferita agli arbitri.

4.2. E' fondato anche il primo motivo.

4.2.1. Il rapporto tra Zermiglian e Roana Bortolo, ditta cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori di intonacatura, va qualificato in termini di subappalto (art. 1656 c.c.).

Ciò si desume:

- dal contratto d'appalto tra committenti e Zermiglian. Nell'allegato computo metrico erano inclusi tra i lavori assunti dall'appaltatrice anche gli intonaci (doc. 2 cit., pagg. 9-10). La posa degli intonaci costituiva dunque opera che Zermiglian era contrattualmente obbligata ad eseguire, ed in relazione alla quale si era perciò assunta verso la committenza le garanzie e responsabilità inerenti l'appalto;
- dalle stesse allegazioni difensive e dalle domande svolte da Zermiglian nella comparsa di risposta in primo grado, laddove, a pag. 7, si afferma che l'esecuzione degli intonaci è stata "affidata dalla soc. Zermiglian Costruzioni Srl ad altra impresa" e poco più oltre, a pag. 8, nell'espone le ragioni a fondamento della chiamata di terzo in causa, si ribadisce che "l'intonacatura è stata messa in opera dalla ditta individuale



Roana Bortolo ... indicata dal direttore dei lavori e dalla soc. M.G.N. ... produttrice dei prodotti utilizzati ... come impresa specializzata nella stesura di tale tipologia di intonaci...” ed alla quale “il corrispettivo del lavoro effettuato è stato versato dalla società convenuta...”;

- dalla dichiarazione rilasciata da Roana Bortolo a Zermiglian (doc. 22 fascicolo Zermiglian), nella quale Roana Bortolo “dichiara di assumersi l’onere di ripristino per eventuali anomalie dovute alla posa degli intonaci...” e rilascia quietanza a Zermiglian per il pagamento dei lavori. La dichiarazione – come pure il pagamento del corrispettivo - non avrebbero ragion d’essere ove Roana Bortolo fosse stata incaricata dai committenti ed avesse conseguentemente instaurato con loro un distinto ed autonomo rapporto contrattuale d’appalto, fonte di obblighi e responsabilità direttamente sorti tra le parti contraenti, ai quali Zermiglian sarebbe rimasta estranea;

- dalle risultanze dell’istruttoria testimoniale. Il teste Francesco Rosa, consulente esterno dell’impresa Zermiglian che ha dichiarato di aver seguito il cantiere, in risposta al capitolo 18 della prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. di parte Zermiglian (“Vero che i lavori di intonacatura sono stati realizzati, nell’estate 2004, dalla ditta Roana Bortolo, indicato dalla soc. M.G.N. di Novella Luigina & C. s.as. la quale era l’azienda produttrice delle speciali malte che il Direttore dei Lavori aveva richiesto che fossero utilizzate, come da documento che vi si rammostra (all. 27)”), ha riferito: “è vero; preciso che l’intonacatura è stata appaltata da Zermiglian a Roana su indicazione della ditta produttrice dell’intonaco”. Circostanza, quest’ultima, che trova conferma nella deposizione del teste Oscar Fioretto, responsabile commerciale



di M.G.N. (“noi abbiamo consigliato Roana che è un artigiano esperto nella applicazione degli intonaci”) ed altresì nella risposta ad interpello sul medesimo capitolo dell’architetto Figos, direttore dei lavori. Non vi sono dunque elementi per sostenere che la ditta Roana Bortolo sia stata ‘scelta dal committente’ e men che meno che sia stato con essa concluso un autonomo contratto d’appalto, ma semmai solo che i committenti hanno espresso, per il tramite della direzione lavori, il consenso che ad essa venisse affidata l’esecuzione dei lavori di intonacatura previsti nel contratto d’appalto con Zermiglian.

4.2.2. Dei vizi degli intonaci, accertati a mezzo di consulenza tecnica e non contestati quanto a materiale sussistenza ed imputabilità all’operato della subappaltatrice, Zermiglian risponde direttamente verso la committenza in qualità di appaltatrice. I rapporti di appalto e di subappalto sono infatti tra loro autonomi, da ciò discendendo che tra committente e subappaltatore non si instaura alcuna relazione diretta (Cass. 8.10.2018, n. 24717; Cass. 21.10.2009, n. 22344; ; Cass. 5.9.1994, n. 7649).

4.2.3. La Ctù ha accertato vizi costruttivi riferibili, in particolare, alla posa degli intonaci esterni, che hanno dato luogo a cavillature, fessurazioni ed anche a distacchi ben evidenziati nella loro consistenza nella documentazione fotografica allegata alla Ctù (cfr. scheda A4, allegato sub doc. 2.2.), nonché nella relazione specialistica (allegato sub doc. 2.7). Le cause dei vizi sono imputabili all’esecuzione non a regola d’arte del lavoro da parte della ditta posatrice (vedasi Ctù, pag. 7, par. A4 e pagg. 12-14).



4.2.4. I vizi così accertati rientrano nel campo di operatività dell'art. 1669 c.c. Si ritiene infatti che "In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo" (Cass. S.U. 27.3.2017, n. 7756; Cass. 24.4.2018, n. 10048). Vi rientrano quindi le fessurazioni ed i distacchi in questione, anche perché collocati nella porzione superiore dell'edificio e suscettibili di alterarne l'uniformità del rivestimento esterno e dunque di comprometterne, oltre all'aspetto estetico, la funzione di protezione dagli agenti atmosferici.

4.2.5. A tale conclusione non è di ostacolo, diversamente da quanto eccepito da Zermiglian, la descrizione dei vizi degli intonaci operata dal tribunale nel provvedimento impugnato che, limitandosi a richiamare in modo riassuntivo le verifiche operate dal Ctu senza qualificare giuridicamente la natura dei vizi ed individuare la disciplina giuridica ad essi applicabile, è priva al riguardo di effettivo contenuto decisorio sfavorevole ai committenti, tale da richiedere di essere da costoro specificamente impugnata.

4.2.6. Sono infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'appaltatrice, posto che, anche a considerare la data del 12.12.2005 quale momento in cui i committenti hanno avuto consapevolezza dei vizi, la loro denuncia e la proposizione dell'azione giudiziale sono avvenuti entro i termini di cui all'art. 1669 c.c.



4.2.7. I costi per il rifacimento a regola d'arte degli intonaci esterni si ricavano dal computo metrico estimativo redatto dal Ctu (allegato sub 2.6. all'elaborato peritale). Si tratta delle voci: - "nolo ponteggio" euro 2.969,84; - "intervento su intonaci esterni bianchi (parte superiore dell'edificio)" euro 2.307,92; - "rinzaffo B80 MGN" euro 2.788,73; - "cocciopesto premiscelato MGN" euro 4.579,20; "intonaco di finitura" euro 3.205,44. Per i criteri di determinazione dei prezzi, ivi compresa la maggiorazione del 10% a fronte di eventuali imprevisti, si rinvia alle indicazioni contenute al par. e2 (a pag. 20) della Ctu, rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 1657 c.c. Sommano euro 17.436,24.

5. Zermiglian Costruzioni va condannata a pagare agli odierni appellanti l'importo suddetto, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della Ctu (1.12.2009), fino alla presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza, nonché degli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.

6. Roana Bortolo, cui sono imputabili i vizi delle opere di intonacatura e che ha prestato specifica garanzia in favore dell'appaltatrice (doc. 22 cit. Zermiglian), va condannata a tenere Zermiglian manlevata ed indenne per gli importi da quest'ultima dovuti ai committenti a titolo di risarcimento del danno, in accoglimento della domanda dell'appaltatrice, assorbita in esito al giudizio di primo grado e riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

7. Va respinta la domanda di manleva proposta da Zermiglian nei confronti di Amissima Assicurazioni, in difetto di copertura assicurativa. La polizza stipulata



dall'appaltatrice (docc. 24 fascicolo Zermiglian, 1 fascicolo Amissima) assicura infatti i rischi per la responsabilità civile verso terzi, e non comprende invece i danni che, come quelli per cui è causa, trovino il loro titolo nell'inadempimento di obblighi contrattuali inerenti lo svolgimento dell'attività d'impresa.

#### 8. Spese di lite.

L'esito complessivo del giudizio nel rapporto processuale tra i consorti Calesella-Turcato ed Immobiliare Zermiglian registra la soccombenza di quest'ultima che va pertanto condannata, anche in accoglimento del terzo motivo d'appello, alla rifusione in favore dei primi delle spese del primo grado e dell'appello.

Immobiliare Zermiglian va condannata a rifondere ad Amissima, le spese dei due gradi, in considerazione dell'infondatezza della chiamata in manleva.

Roana Bortolo va condannata secondo soccombenza a rifondere le spese del doppio grado in favore di Immobiliare Zermiglian.

Nulla per le spese tra Roana Bortolo e le altre parti processuali.

#### 9. Restituzioni.

In conseguenza della riforma della sentenza appellata, Immobiliare Zermiglian e Amissima Assicurazioni vanno condannate a restituire agli appellanti le somme ricevute a seguito della condanna alle spese del giudizio di primo grado, rispettivamente pari ad euro 4.006,46 (doc. B allegato alla memoria conclusionale di replica per gli appellanti) e 8.452,71 (allegati D ed E, ibidem), entrambi gli importi maggiorati di interessi legali dalla domanda al saldo.

p.q.m.



definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da Mauro Calesella e Silvana Turcato contro Zermiglian Costruzioni Srl ed Amissima Assicurazioni Spa e nei confronti di Roana Bortolo, in totale riforma della sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 23 dicembre 2010, n. 1959/2010, così provvede:

- 1) condanna Zermiglian Costruzioni Srl a pagare a Mauro Calesella e Silvana Turcato la somma di euro 17.436,24, oltre rivalutazione monetaria dal 1.12.2009 all'attualità ed interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza ed interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
- 2) condanna la ditta individuale Roana Bortolo a tenere Zermiglian Costruzioni Srl manlevata ed indenne per gli importi che quest'ultima è tenuta a pagare in forza del capo 1);
- 3) rigetta la domanda di manleva proposta da Zermiglian Costruzioni Srl contro Amissima Assicurazioni Spa;
- 4) condanna Zermiglian Costruzioni Srl a rifondere a Mauro Calesella e Silvana Turcato le spese del giudizio di primo grado e dell'appello, spese che liquida quanto al primo grado in euro 4.835,00 per competenze e quanto all'appello in euro 3.777,00 per competenze ed euro 382,50 per esborsi, entrambe le liquidazioni maggiorate di spese generali 15%, Cassa ed Iva come per legge;
- 5) condanna Zermiglian Costruzioni Srl a rifondere ad Amissima Assicurazioni Spa le spese dei due gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in



euro 3.000,00 e quanto all'appello in euro 2.000,00, entrambe le liquidazioni maggiorate di spese generali 15%, Cassa ed Iva come per legge;

- 6) condanna Roana Bortolo a rifondere a Zermiglian Costruzioni Srl le spese dei due gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 4.835,00 per competenze e quanto all'appello in euro 3.777,00 per competenze, entrambe le liquidazioni maggiorate di spese generali 15%, Cassa ed Iva come per legge;
- 7) condanna Zermiglian Costruzioni Srl a restituire a Mauro Calesella e Silvana Turcato la somma di euro 4.006,46 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- 8) condanna Amissima Assicurazioni Spa a restituire a Mauro Calesella e Silvana Turcato la somma di euro 8.452,71 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

Così deciso in Venezia, il 25 marzo 2021

Il Presidente

Domenico Tagliatela

Il Consigliere estensore

Alberto Valle

